

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1901**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FANTOLA e CABRAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2007**

---

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione dei siti nuragici  
e archeologici della Marmilla

---

ONOREVOLI SENATORI. - La storia del sito archeologico della Marmilla comincia nel 1500 a.C. con la costruzione, da parte degli antichi sardi, di un grande nuraghe fatto di torri e cortine e di un vasto insediamento circostante di capanne, quale testimonianza di una continuativa ed ininterrotta frequentazione del luogo sin dalle fasi iniziali del medioevo, allorché i tredici distretti amministrativi del Regno di Arborèa costituivano la «Curatoria di Marmilla», oggi parte integrante della provincia del Medio Campidano.

Per «nuraghe» si intende una costruzione megalitica a torre, esclusiva della civiltà dei Sardi, presente nell'intero territorio dell'isola. La stessa etimologia ne disvela tutta la peculiarità, allorché la radice «nur» - nel sostrato linguistico paleosardo - significa «mucchio», ma anche cavità; termini che ci riportano all'aspetto esteriore di un nuraghe, quale un grande cumulo di massi, così come alla peculiarità delle eleganti camere cupolate che ne connotano l'interno.

I nuraghi ed i villaggi annessi costituiscono dei siti di straordinaria eccezionalità, avvolti in un fascino misterioso e magico che propaga dai resti ancora oggi notevoli: testimonianze di un tempo remoto risalente alle civiltà megalitiche dell'Età del Bronzo nel Mediterraneo; in altre parole, alla preistoria dell'umanità.

Per quanto attiene, in particolare, il villaggio nuragico «Su Nuraxi» di Barumini, occorre ricordare che, dieci anni orsono, esso, affianco alle più insigni attestazioni dell'arte e dell'ingegno dell'uomo, veniva inserito nella lista dei siti italiani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), completando il quadro delle molteplici civiltà che hanno portato l'Italia ad essere la terra dei beni cul-

turali per eccellenza. Non è una circostanza casuale, infatti, che l'Italia sia la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità.

Negli ultimi anni, il nostro Paese ha preso sempre più coscienza del proprio enorme patrimonio culturale; la sensibilità sociale e civile è andata via via crescendo e si è diffusa un'attenzione particolare da parte delle istituzioni e dei cittadini. Ciononostante, per vedere concretamente riconosciuto il valore culturale dei siti nuragici della Marmilla e della specificità, sin dall'età romanica, del circostante territorio, sono necessari congrui stanziamenti, al fine di affrontare una significativa opera conservativa e di valorizzazione degli stessi, incentrata su una gestione compatibile e funzionale al rapporto tra flussi turistici e offerta dei servizi culturali.

A ciò vale ricordare che, solo relativamente al complesso nuragico-archeologico di Barumini, accedono circa 80.000 visitatori l'anno: un numero enorme che lo pone tra le venti realtà più visitate del nostro Paese. Basti, tuttavia, considerare che l'omonimo comune conta solo 1.400 anime (in media, cinquantotto turisti per ciascun residente) per comprendere le enormi difficoltà nelle quali versa l'ente locale per poter far fronte alle esigenze gestionali, di tutela e conservazione del bene.

Nonostante il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nonostante, altresì, la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, l'immenso patrimonio costituito dai siti nuragici e archeologici della Mar-

milla non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione proprio a causa dell'assenza di un approccio unitario del legislatore.

Tale incertezza normativa non solo mette a rischio un patrimonio di valore incommensurabile, ma rende altresì difficile la promozione di un comparto, come quello archeologico-turistico, che rappresenta un vero capitale naturale, unico, diverso e perciò universale che, negli ultimi anni, ha registrato significativi segnali di interesse, non solo nazionale. Investire nei beni culturali costituisce, infatti, uno strumento moderno per favorire lo sviluppo economico di un territorio come quello sardo che non dispone di forti alternative industriali, riuscendo ad offrire il «prodotto cultura» nella sua naturale e semplice bellezza ancestrale.

Le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favore dello sviluppo della Sardegna suggeriscono, pertanto, al legislatore la necessità di avviare un percorso organico il quale, insieme con la stessa regione e gli enti locali, possa finalmente recuperare un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli alla luce e al loro antico splendore, ponendoli nella giusta collocazione storico-culturale, nonché conferendo loro la piena accessibilità pubblica.

Il presente disegno di legge reca, dunque, disposizioni volte a favorire interventi per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, storica, archeologica, museale e turistica dei siti nuragici e archeologici della Marmilla. A tal fine, intende innanzitutto individuare geograficamente i territori comunali ove ricadono i predetti siti e definire i necessari interventi per far emergere i beni storico-testimoniali non ancora venuti alla luce (articolo 2). Pedissequamente, con riferimento a tali territori, si individua una sinergia di interventi (articolo 3) finalizzati alle seguenti attività:

a) finanziamento, anche in concorrenza con la regione, la provincia ed i diciotto co-

muni interessati, di interventi volti a far emergere i beni storico-testimoniali non ancora venuti alla luce ed alla creazione e gestione di nuove strutture turistico-ricettive nell'ambito di progetti di promozione dell'intera area;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

d) realizzazione di azioni di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati;

e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale e teatrale, nonché diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale dell'area;

f) finanziamento, anche in concorrenza con la regione, la provincia ed i comuni interessati, di specifiche attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Per il finanziamento di tali interventi è, istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per i siti nuragici e archeologici della Marmilla», con la dotazione di 30 milioni di euro complessivi per il triennio 2008-2010 (articolo 4). Si prevede, inoltre, che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con la regione, la provincia, i comuni e i soggetti privati interessati.

Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di un trasferimento diretto alla regione autonoma della Sardegna, a titolo di contributo straordinario per il co-

finanziamento, nei limiti del 70 per cento, della legge regionale in favore dell'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla (articolo 5).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali, a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nonché nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.

2. Lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela ed il *marketing* territoriale dell'area di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nella medesima area, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con la regione, la provincia ed i diciotto comuni di cui all'articolo 2.

## Art. 2.

*(Area dei siti nuragici della Marmilla)*

1. Ai fini della presente legge, per «area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla» si intende l'insieme dei territori dei seguenti comuni: Barumini, Gesturi, Tuili, Las Plassas, Turri, Pauli Arbarei, Ussara-

manna, Setzu, Genuri, Villanovafranca, Villamar, Lunamatrona, Villanovaforru, Collinas, Furtei, Segariu, Sanluri e Siddi.

Art. 3.

*(Interventi)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla:

*a)* interventi, anche in concorrenza con la regione, la provincia ed i comuni interessati, volti a far emergere i beni storico-testimoniali non ancora venuti alla luce ed alla realizzazione di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di promozione dell'intera area;

*b)* valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

*c)* sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

*d)* realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza dei beni di interesse storico, artistico o ambientale;

*e)* sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale della regione;

*f)* specifiche attività, anche in concorrenza con la regione, la provincia ed i comuni interessati, di prima accoglienza, informazione, anche guidata, accompagnamento, sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria delle aree archeologiche e dei musei, di formazione di nuovi ruoli professionali, come indicato nella Carta nazionale delle

professioni museali approvata il 18 marzo 2005 dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM), nonché di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Art. 4.

*(Fondo per l'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla)*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per l'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con la regione, la provincia, i comuni e i soggetti privati interessati;

b) previsione di una premialità specifica per gli accordi che coinvolgono l'area dei comuni di cui all'articolo 2.

Art. 5.

*(Cofinanziamento degli interventi regionali)*

1. Ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alla regione Sardegna a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento in favore dell'area dei siti nuragici e archeologici della Marmilla.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.